



**FILLEA CGIL
TORINO**

Costruzioni e Legno

FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO
EDILI INDUSTRIE AFFINI
ED ESTRATTIVE

Torino, 29 maggio 2008

Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO e
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Tutela della
Condizioni di Lavoro
Divisione VII
Via Fornovo n.8 Pal. B
00192 - ROMA

Prot. n.: 1380.09

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax 06/ 46834023

Anticipata via email Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: Ricorso avverso il provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Torino
prot. N.A/037

Il sottoscritto Dario Boni, nella qualità di Segretario della Fillea-Cgil della Provincia di Torino, con sede in Torino, Via Pedrotti n.5,

DICHIARA DI IMPUGNARE

e con il presente atto formalmente impugna, il provvedimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, rubricato al prot. N.A/037/46772, portante la data del 13/5/2009 e notificato alcuni giorni dopo, e pertanto

RICORRE

al MINISTERO DEL LAVORO e DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, Divisione VII, allo scopo di chiederne l'annullamento ovvero, in subordine, la modifica.

La vicenda concreta attiene alla richiesta, avanzata dall'azienda Prada Costruzioni di Trana (TO) ed avallata (sebbene con limitazioni), da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione presso la sede dell'azienda di Trana, Via Bruino n.2, di un sistema di ripresa e registrazione delle immagini su hard disk.

L'impianto di controllo a distanza risulterebbe ad oggi già installato ed operante.

Come si apprende nel provvedimento impugnato, la Prada Costruzioni si è quindi fatta lecito di installare, all'interno degli uffici amministrativi nonché nell'adiacente magazzino, complessivamente 10 telecamere fisse ed un sistema di videoregistrazione delle immagini, il quale ultimo consente la registrazione su hard disk delle immagini.

Le telecamere, sempre da quanto è dato apprendere, consentono di riprendere i lavoratori durante lo svolgimento della prestazione in quanto:

- due telecamere inquadrano espressamente "*alcune scrivanie destinate agli impiegati*";
- altre quattro telecamere consentono di riprendere, con il loro raggio d'azione, "*tutta la superficie del locale*" magazzino;
- tutti i dati, vengono poi immagazzinati su di un hard disk e conservati in definitivamente.

La ditta Prada Costruzioni è impresa operante nel settore edile, e si occupa della realizzazione di nuove edificazioni nonché di ristrutturazione di edifici privati e pubblici.

Non vengono esercitate, pertanto, attività tali da richiedere una sorveglianza particolare, come potrebbe essere nell'ipotesi di attività bancaria, creditizia o simile, al punto da richiedere un controllo a distanza, tale da determinare una sorveglianza anche dell'attività degli impiegati.

In altri termini, e ciò fonda la domanda principale qui sviluppata, avente ad oggetto l'annullamento integrale del provvedimento impugnato, non sussistono esigenze di particolare tutela del patrimonio aziendale, o di analoga natura, tali da giustificare il controllo, da esercitarsi attraverso le attrezzature elettroniche ricordate, posto che in tal modo si viola l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Se, invece, il sistema di controllo a distanza avesse lo scopo di costituire un deterrente per la diversa ipotesi di rimedio per contrastare azioni criminose provenienti dall'esterno (come si ricava dalla lettura del provvedimento), sarebbe sufficiente installare telecamere al di fuori degli uffici e del magazzino, certamente efficaci per impedire incursioni di malintenzionati, ma nello stesso tempo prive della possibilità di riprendere i dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, di violare l'art. 4 della legge 300/70.

@@@

In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui codesto Ufficio ritenesse necessario il mantenimento del sistema di controllo esistente, si rende in ogni caso indispensabile apportarvi sostanziali modifiche.

In primo luogo, la prescrizione effettuata al **punto 2** (custodia del videoregistratore in apposito armadio apribile con due chiavi, l'una nella disponibilità del datore di lavoro, l'altra dei lavoratori), appare soluzione del tutto inadeguata e viene respinta.

In Prada Costruzioni srl, infatti, non esiste la figura del Rappresentante Sindacale eletto da lavoratori: la mancanza di tale figura impedisce di fatto che vi possano essere usi distorti dello specifico strumento da parte del datore di lavoro.

Solo il Sindacato, direttamente o per il tramite dei propri rappresentanti in azienda, ha la possibilità di esercitare un controllo reale e serio del rispetto della disciplina dettata in tema di controllo a distanza.

E' del tutto evidente, infatti, che il membro di RSU gode di una serie di prerogative e di tutele che, al contrario, non possiede il normale lavoratore subordinato.

Pertanto, è facile immaginare che i dipendenti di Prada Costruzioni, poiché non tutelati da una copertura sindacale, vengano a trovarsi in posizione di soggezione psicologica nei confronti del datore di lavoro, per evitare la quale sarebbero assoggettati al libero arbitrio del medesimo. Appare facile pertanto immaginare l'ipotesi per cui il datore costringa quel

lavoratore, eventualmente depositario della seconda chiave, a farne un uso non libero, bensì per assecondare i desideri del titolare di Prada Costruzioni o di chi ne facesse le veci.

In altri termini i lavoratori di Prada Costruzioni, non avendo una rappresentanza sindacale interna, sono di fatto privi di una concreta tutela.

Pertanto il sottoscritto Segretario chiede in via subordinata, e nell'ipotesi in cui davvero si dovesse ritenere utile il mantenimento del sistema oggi criticato, che la seconda chiave venga affidata e posta nella disponibilità del responsabile della Fillea-Cgil, comprensorio di Susa-Collegno (competente territorialmente), con sede a Collegno, Via Morandi 5 (Tel. 011.40.20.109 - Fax 011.40.55.191).

Con riferimento al punto 4, la scrivente Organizzazione ritiene in ogni caso eccessivo e penalizzante oltre misura l'indicazione in forza della quale la conservazione dei dati registrati sull'hard disk possa avere una durata sino a 72 ore e chiede che, sempre in via subordinata, il periodo massimo della registrazione sia limitato a non più di 24 ore, con automatica cancellazione delle immagini dopo tale periodo.

@@@

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Rappresentanza Sindacale ritiene che le previsioni dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori siano tuttora violate, e che il provvedimento assunto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di Torino, oggi impugnato, sia illegittimo, perchè non prende in considerazione la realtà dei fatti.

@@@

In conclusione, le esigenze manifestate da Prada Costruzioni srl ed avallate, sebbene con limitazioni dall'Ispettorato del Lavoro di Torino, non paiono accoglibili, né vi sono esigenze speciali, nella fattispecie di controllo e sorveglianza del patrimonio aziendale, che possano essere degne di particolare attenzione mediante l'introduzione dei controlli a distanza sopra descritti.

Quantomeno, la Fillea-Cgil chiede che si tengano in considerazione le legittime osservazioni sviluppate.

@@@

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale invita l'Autorità preposta a disporre all'annullamento e/o comunque a dichiarare inefficaci e/o a revocare il gravato provvedimento ovvero, in subordine, alla modifica del provvedimento, previo accoglimento delle considerazioni sviluppate, diffidando la Prada Costruzioni srl dall'utilizzo, presso lo stabilimento di Trana, Via Bruino n.2, del sistema di controllo a distanza sino a quando non si sarà concluso l'odierno procedimento di impugnazione, fatti salvi ulteriori gravami.

La scrivente chiede di essere informata in ordine ai provvedimenti che l'Autorità volesse assumere, mediante comunicazione effettuata ai recapiti di cui all'intestazione.


Con osservanza.

Si allega:

Provvedimento impugnato.

Per FILLEA-CGIL PROVINCIA DI TORINO

Il Segretario Generale
(Dario Boni)





Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Torino
Via Arcivescovado 9 Tel 0115526711 Fax 011532443

Prot. N. A/037

IL DIRETTORE

- **VISTA** l'istanza del 11/02/2009 presentata dal Sig. Prada Alberto, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 300/70 per l'installazione presso la sede legale della ditta Prada Costruzioni srl sita in Trana (TO) via Bruino 2, di un sistema di ripresa e registrazione delle immagini su hard-disk;
- **ACCERTATO** che presso la sede di cui sopra non sono state costituite le RSA;
- **VERIFICATI** i luoghi di lavoro nel corso del sopralluogo effettuato da funzionari di questo Ufficio in data 08/05/2009;
- **CONSIDERATO** che il sistema può costituire deterrente ed elemento di prova in caso di eventuali azioni criminose;
- **PRESO ATTO** che l'impianto è costituito dalle seguenti apparecchiature:
 - **2 telecamere fisse interne** collocate nel locale adibito ad uffici, che inquadrano, rispettivamente, la porta di ingresso ed alcune scrivanie destinate agli impiegati;
 - **4 telecamere fisse** poste nel magazzino adiacente agli uffici in modo tale da coprire, con il loro raggio di azione, tutta la superficie del locale;
 - **4 telecamere fisse esterne** collocate lungo il perimetro del padiglione che ospita gli uffici ed il magazzino;
 - **1 videoregistratore digitale** TecnoSens modello MYDVR 1630 a sedici canali dotato di hard-disk; provvisto di porta LAN per il collegamento alla rete internet o ad altra postazione remota, masterizzatore CD per l'esportazione dei dati, porta USB e telecomando;
 - **1 monitor** a colori LCD marca GOLD da 15";
- **RILEVATO** che sussiste la possibilità di controllo a distanza, seppure indiretto, dell'attività dei lavoratori;

AUTORIZZA

nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'installazione e l'uso delle apparecchiature di ripresa e videoregistrazione di cui sopra, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. In condizioni di funzionamento a regime, ed al fine di impedire l'accesso alle immagini da postazione remota, il videoregistratore non dovrà essere collegato ad altri apparecchi mediante la porta LAN che ha in dotazione, e quindi tale porta dovrà risultare libera dal relativo cavo; dovrà inoltre essere inibita la funzionalità network del videoregistratore stesso, tramite la disabilitazione, operata dalla apposita finestra di menu, della configurazione di indirizzo IP statico o dinamico;
2. Il videoregistratore dovrà essere custodito, insieme al suo telecomando, dentro un armadio o mobile dotato di sportello che ne permetta la chiusura con due chiavi diverse tra loro; di queste, una verrà consegnata ai lavoratori e l'altra al datore di lavoro, in modo tale da garantire che le eventuali operazioni di riversamento o visione delle registrazioni, da effettuarsi solo in caso di fatti delittuosi denunciati all'Autorità competente, debbano avvenire alla presenza di un rappresentante dei lavoratori; la chiave detenuta dai lavoratori potrà essere custodita a cura del datore di lavoro in busta chiusa controfirmata da utilizzare nei casi di emergenza;
3. Il monitor dovrà essere collocato in postazione facilmente accessibile ai dipendenti. E' vietato il suo posizionamento in locali ad uso esclusivo del datore di lavoro o che, comunque, potrebbero essere interdetti alla presenza dei lavoratori.
4. Il periodo massimo per la conservazione delle registrazioni non potrà essere superiore a 72 ore; pertanto l'apparecchiatura dovrà essere programmata per la cancellazione automatica delle immagini dopo tale lasso di tempo;
5. In nessun caso le eventuali visioni in tempo reale tramite il monitor e le relative registrazioni potranno costituire supporto per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei lavoratori (o essere comunque occasione indiretta per tale accertamento), né per l'adozione di conseguenti atti sanzionatori a loro carico.
6. Tutto il personale dovrà essere informato circa la presenza e le modalità d'uso dell'impianto, nonché delle condizioni sopra riportate.

Si precisa che qualunque successiva modifica al sistema, così come autorizzato, nonché allo stato dei luoghi, dovrà essere comunicata a questo Ufficio per le valutazioni di competenza e che non è consentita l'installazione di videocamere *non funzionanti o per finzione*, in quanto il loro utilizzo potrebbe *determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati*, così come indicato nella disposizione del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Div. VII - ROMA.

IL DIRETTORE PROV.LE DEL LAVORO
(Dott. Donato A. GRIPPA)